

GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/7
N° Pr. 2170-67-02-07-2

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto dell'Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del "Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana", la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana nel corso della sua I Sessione urgente, tenutasi a Fiume, il 21 maggio 2007, dopo aver esaminato la questione inerente le elezioni dei Consigli della Comunità Nazionale Italiana nelle unità dell'autogoverno locale e regionale ai sensi della "Legge costituzionale sui diritti delle Minoranze Nazionali nella Repubblica di Croazia", in armonia con la Conclusione accolta dall'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua VI Sessione ordinaria, tenutasi il 10 ottobre 2003, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE

21 maggio 2007, N° 167,

***"Elezioni dei Consigli della Comunità Nazionale Italiana
nelle unità dell'autogoverno locale e regionale della Repubblica di Croazia"***

1. Si prende atto del diritto assicurato alle Comunità Nazionali nella Repubblica di Croazia ai sensi della "Legge costituzionale sui diritti delle Minoranze Nazionali nella Repubblica di Croazia", sull'elezione dei Consigli della Comunità Nazionale Italiana nelle unità dell'autogoverno locale e regionale.
2. Si prende atto delle elezioni ordinarie per i Consigli delle Minoranze Nazionali nelle unità dell'autogoverno locale e regionale da parte del Governo della Repubblica di Croazia, indette per domenica 17 giugno 2007.
3. La Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana esprime ferma protesta per:
 - a) i tempi ristrettissimi, fissati dalle competenti autorità croate, per l'espletamento di tutte le procedure elettorali, che rischiano di inficiare la trasparenza e la legittimità democratica delle elezioni stesse;
 - b) l'incompletezza degli elenchi elettorali particolari della Comunità Nazionale Italiana e l'indeterminatezza dei criteri con i quali gli stessi sono stati compilati.
4. Nell'intento di usufruire di tutti gli strumenti legislativi in vigore in favore dei diritti minoritari, s'invita la Comunità Nazionale Italiana a partecipare alle elezioni ordinarie per la costituzione dei Consigli della Comunità Nazionale Italiana. S'invitano, altresì, le Assemblee delle Comunità degli Italiani, quali organizzazioni rappresentative degli Italiani a livello locale, a candidare, in maniera democratica e pluralistica, in coordinamento con l'Unione Italiana, una lista di candidati – rappresentanti qualificati nei Consigli della Comunità Nazionale Italiana sul territorio di loro competenza.

Tenuto conto del succitato principio, sul territorio di Comuni/Città in cui operano più Comunità degli Italiani, s'invitano le Assemblee delle rispettive Comunità degli Italiani a candidare una lista unitaria di candidati rappresentativa di tutti i sodalizi sul territorio dell'autonomia locale.

5. A livello delle Regioni (Contee) l'Unione Italiana candiderà i candidati – rappresentanti qualificati, nel rispetto dell'appartenenza territoriale, nei Consigli della Comunità Nazionale Italiana dei rispettivi territori.
6. L'Unione Italiana ribadisce che i Consigli della Comunità Nazionale Italiana debbano diventare un organismo funzionale e strumentale delle Comunità degli Italiani a livello di autonomie locali per l'ulteriore rafforzamento della propria presenza sociale e dell'identità italiana sul territorio d'insediamento storico, nel rispetto della sussidiarietà con tutti gli altri acquisiti e inalienabili organismi che operano in favore dell'affermazione dei diritti degli Italiani nelle amministrazioni locali.
7. I Consigli della Comunità Nazionale Italiana vanno considerati esclusivamente quale diritto aggiuntivo che non intacca in alcun modo i diritti acquisiti a livello locale e regionale e la struttura organizzativa e rappresentativa – costituita dall'Unione Italiana e dalle Comunità degli Italiani - che la Comunità Nazionale Italiana si è democraticamente e autonomamente data.
8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 21 maggio 2007

Recapitare:

- Alle Comunità degli Italiani in Croazia.
- Ai Consigli della CNI in Croazia.
- Ai membri della Giunta Esecutiva UI.
- Al Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

L'articolo 23 della “*Legge costituzionale sui diritti delle Minoranze Nazionali nella Repubblica di Croazia*” stabilisce quanto segue: “*Al fine di promuovere, salvaguardare e tutelare la posizione delle Minoranze Nazionali nella società, gli appartenenti alle Minoranze Nazionali eleggono, alle modalità e alle condizioni prescritte dalla Legge costituzionale, i propri rappresentanti per partecipare alla vita pubblica e alla gestione degli affari locali tramite i Consigli e i rappresentanti delle Minoranze Nazionali nelle unità dell'autogoverno*”.

Ai sensi della “*Legge costituzionale sui diritti delle Minoranze Nazionali*” e sulla base della “*Legge sull'elezione dei membri degli organismi rappresentativi delle unità dell'autogoverno locale e regionale*”, il Governo della Repubblica di Croazia, nel corso della sua 231 seduta del 9 maggio 2007, ha approvato la Delibera sull'indizione delle elezioni per i membri dei Consigli delle Minoranze Nazionali nelle unità dell'autogoverno locale e regionale e la Delibera sull'indizione delle elezioni per i rappresentanti delle Minoranze Nazionali nelle unità dell'autogoverno locale e regionale. Tali Delibere sono state pubblicate sulla “*Gazzetta Ufficiale*” della Repubblica di Croazia N° 49/07 del 16 maggio 2007.

In riferimento alla Delibera sull'indizione delle elezioni per i membri dei Consigli delle Minoranze Nazionali nelle unità dell'autogoverno locale e regionale si constata che la stessa prevede l'elezione dei membri nei Consigli della Comunità Nazionale Italiana per le seguenti unità dell'autogoverno locale e regionale:

- Regione Litoraneo-Montana e Città di Fiume;
- Regione di Požega e della Slavonia, Città di Lipik, Città di Pakrac;
- Regione Istriana, Città di Buie, Città di Albona, Città di Cittanova, Città di Parenzo, Città di Pola, Città di Rovigno, Città di Umago, Città di Dignano, Comuni di Valle, Verteneglio, Grisignana.
- Città di Zagabria.

In riferimento alla Delibera sull'indizione delle elezioni per i rappresentanti delle Minoranze Nazionali nelle unità dell'autogoverno locale e regionale si constata che la stessa prevede l'elezione dei membri nei Consigli della Comunità Nazionale Italiana per le seguenti unità dell'autogoverno locale e regionale:

- Regione di Sisak e della Moslavina;
- Città di Lussinpiccolo, Città di Cherso e Città di Abbazia (a livello di Regione Litoraneo-Montana);
- Regione di Zara;
- Città di Pisino, Comuni di Fasana, Lisignano, Medolino, Portole, Torre-Abrega, Visignano e Visinada (a livello di Regione Istriana)

Le elezioni sono indette per domenica 17 giugno 2007, secondo il seguente scadenario:

- 17 maggio 2007: Decorrenza dei termini elettorali.
- 28 maggio 2007, ore 24,00: Termine di consegna delle liste dei candidati alle Commissioni elettorali.
- 30 maggio 2007: Pubblicazione delle liste convalidate dei candidati alle elezioni.
- 31 maggio 2007 – 15 giugno 2007: Campagna elettorale.
- 8 giugno 2007: Pubblicazione dei seggi elettorali.

- 11 giugno 2007: Nomina dei Comitati elettorali.
- 17 giugno 2007, dalle 7,00 alle 19,00: Elezioni.

Sulla base della Legge costituzionale:

- hanno il diritto di voto gli appartenenti alle Minoranze Nazionali, ognuna per il proprio Consiglio nelle singole unità dell'autogoverno locale e regionale;
- i candidati a membri del Consiglio delle Minoranze Nazionali possono essere proposti dalle associazioni delle Minoranze Nazionali oppure da almeno 20 appartenenti alla Minoranza Nazionale del territorio del Comune, ossia 30 del territorio della Città e 50 del territorio della Regione;
- i membri del Consiglio delle Minoranze Nazionali vengono eletti direttamente con voto segreto per il periodo di quattro anni, e al procedimento di elezione e alle altre questioni legate alla loro elezione si applicano adeguatamente le disposizioni di legge con le quali si regola l'elezione dei membri degli organismi rappresentativi delle unità dell'autogoverno locale e regionale.
- Il Consiglio della Minoranza a livello regionale è composto da 25 membri, a livello di Città da 15 membri e a livello di Comune da 10 membri.

Il Consiglio della Minoranza Nazionale è persona giuridica senza scopo di lucro (no profit).

Nell'unità dell'autogoverno i Consigli delle Minoranze Nazionali hanno diritto:

- a proporre agli organismi dell'unità dell'autogoverno le misure per promuovere la posizione della Minoranza Nazionale nello stato oppure su qualche suo territorio, e a presentare le proposte degli atti generali con i quali si regolano le questioni d'importanza per la Minoranza Nazionale agli organismi che li emanano;
- a presentare i candidati per le funzioni negli organismi dell'amministrazione statale e negli organismi delle unità dell'autogoverno;
- ad essere informati su qualsiasi questione di cui discuteranno gli organismi di lavoro degli organi rappresentativi dell'unità dell'autogoverno e che riguardano la posizione della Minoranza Nazionale;
- a presentare i pareri e le proposte in merito ai programmi delle stazioni radio e televisive a livello locale e regionale destinati alle Minoranze Nazionali oppure ai programmi che si riferiscono alle questioni minoritarie.

Attualmente i diritti acquisiti dalla Comunità Nazionale Italiana, a livello delle autonomie locali e regionali, tutelati dal Trattato italo-croato sui diritti delle Minoranze del 1996, può essere sinteticamente così riassunto:

- ▶ negli organismi rappresentativi ed esecutivi della Regione Istriana e di quella Litoraneo-Montana, nonché nelle loro Città e Comuni, gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana autoctona sono rappresentati proporzionalmente;
- ▶ a livello di Regione Istriana opera il Coordinamento per i diritti umani, e come organismo di lavoro permanente dell'Assemblea opera il Comitato per i diritti delle Comunità Etniche e Nazionali;
- ▶ a livello di Regione Litoraneo-Montana e della Città di Fiume operano quali organismi di lavoro permanente dell'Assemblea, ossia del Consiglio municipale, i Comitati per le questioni delle Comunità Etniche e Nazionali o Minoranze;
- ▶ nell'ambito della Regione Istriana, quale unità dell'autogoverno territoriale (regionale) è stato costituito, in base allo Statuto della Regione Istriana, l'Assessorato per la Comunità Nazionale Italiana e altri Gruppi Etnici, il quale opera al fine di:

- a) promuovere le condizioni di tutela e lo sviluppo dell'identità nazionale e culturale della Comunità Nazionale Italiana e di altri Gruppi Etnici presenti in Istria,
- b) tutelare da tutte le attività che potrebbero minacciare le peculiarità pluriethniche e pluriculturali istriane,
- c) assicurare alla Comunità Nazionale Italiana e agli altri Gruppi Etnici tutti i diritti acquisiti;
 - ▶ a livello delle Città di Buie, Albona, Cittanova, Parenzo, Pola, Rovigno e Umago, nonché dei Comuni di Valle, Verteneglio, Fasana, Grisignana, Castellier-Santa Domenica, Montona, Portole, Visignano, Visinada e Orsera operano come organismi di lavoro permanenti dei Consigli municipali/comunali le Commissioni per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità Nazionale Italiana autoctona, che sono autorizzate ad avviare, in merito alle questioni di competenza dell'autogoverno, il procedimento di tutela degli interessi onde salvaguardare, tutelare e promuovere la Comunità Nazionale Italiana autoctona e i suoi appartenenti, e che i Comuni di Lisignano e Dignano assicurano il diritto al consenso del Consigliere nella funzione di rappresentante della Comunità Nazionale Italiana nel Consiglio quando questo emana le delibere che toccano i diritti e gli interessi dell'autoctonia, delle caratteristiche etniche e culturali degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana;
 - ▶ la Regione Istriana, le Città di Buie, Cittanova, Parenzo, Pola, Rovigno e Umago, nonché i Comuni di Valle, Verteneglio, Fasana, Grisignana, Castellier-Santa Domenica, Lisignano, Montona, Portole, Visignano, Visinada, Dignano e Orsera prescrivono nei propri Statuti l'uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura croata e italiana;
 - ▶ la Regione Istriana nel proprio Statuto riconosce l'Unione Italiana quale organizzazione che rappresenta ufficialmente gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana;
 - ▶ le Città di Albona, Cittanova, Parenzo, Pola, Rovigno, nonché i Comuni di Valle, Fasana, Portole, Visignano, Dignano prescrivono nei propri Statuti di riconoscere le Comunità degli Italiani quali associazioni che rappresentano ufficialmente gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana presenti sul loro territorio;
 - ▶ la Regione Istriana prescrive nel proprio Statuto che il Presidente della Regione oppure uno dei suoi sostituti nonché il presidente dell'Assemblea della Regione Istriana oppure uno dei suoi sostituti è un appartenente alla Comunità Nazionale Italiana;
 - ▶ le Città di Cittanova, Pola, Rovigno e Umago, nonché il Comune di Portole prescrivono nei propri Statuti che il Sindaco o il suo sostituto nonché il Presidente del Consiglio municipale/comunale oppure il suo sostituto è un appartenente alla Comunità Nazionale Italiana;
 - ▶ la Città di Parenzo e i Comuni di Visignano, Visinada e Orsera prescrivono nei propri Statuti che il Sindaco o il suo sostituto è un appartenente alla Comunità Nazionale Italiana;
 - ▶ il Comune di Valle prescrive nel proprio Statuto che il Presidente del Consiglio comunale o il suo sostituto è un appartenente alla Comunità Nazionale Italiana;
 - ▶ l'Unione Italiana è riconosciuta nel Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica d'Italia sui diritti delle Minoranze, quale organizzazione che rappresenta la Comunità Nazionale Italiana nella Repubblica di Croazia;
 - ▶ l'Unione Italiana nel proprio Statuto ha stabilito d'essere un'organizzazione rappresentativa, autonoma, democratica e pluralistica degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia e come tale è registrata, in conformità alla Legge sulle associazioni, nel registro delle associazioni della Repubblica di Croazia;
 - ▶ le 45 Comunità degli Italiani nella Repubblica di Croazia nei propri Statuti hanno stabilito d'essere associazioni rappresentative, autonome, democratiche e pluralistiche degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana sul territorio in cui operano, e come tali sono

registrate, conformemente alla Legge sulle associazioni, nel registro delle associazioni nella Repubblica di Croazia.

Non appare irrilevante poter cogliere l'opportunità di usufruire, in modo accorto, di tutti gli strumenti legislativi in vigore previsti dalla normativa croata in tema di diritti minoritari. Di conseguenza s'invita la Comunità Nazionale Italiana a partecipare alle elezioni ordinarie per i Consigli della Comunità Nazionale Italiana.

Al riguardo s'invitano le Assemblee delle Comunità degli Italiani, quali organizzazioni rappresentative degli Italiani a livello locale, a candidare, in maniera democratica e pluralistica, in coordinamento con l'Unione Italiana, una lista di candidati – rappresentanti qualificati nei Consigli della Comunità Nazionale Italiana sul territorio di loro competenza. Tenuto conto del richiamato principio, sul territorio di Comuni/Città in cui operano più Comunità degli Italiani, s'invitano le Assemblee delle Comunità degli Italiani a candidare una lista unitaria di candidati che sia rappresentativa di tutti i sodalizi sul territorio dell'autonomia locale.

A livello delle Regioni (Contee) sarà l'Unione Italiana a candidare i candidati – rappresentanti qualificati, nel rispetto dell'appartenenza territoriale dei connazionali organizzati nelle locali Comunità degli Italiani, nei Consigli della Comunità Nazionale Italiana dei rispettivi territori.

L'Unione Italiana ribadisce che i Consigli della Comunità Nazionale Italiana debbano diventare un organismo funzionale e strumentale delle Comunità degli Italiani a livello di autonomie locali per l'ulteriore rafforzamento della propria presenza sociale e dell'identità italiana sul territorio d'insediamento storico, nel rispetto della sussidiarietà con tutti gli altri acquisiti e inalienabili organismi (precedentemente ricordati) che operano in favore dell'affermazione dei diritti degli Italiani nelle amministrazioni locali.

L'Unione Italiana reputa che i Consigli della Comunità Nazionale Italiana vadano intesi esclusivamente quale diritto aggiuntivo che non intacca in alcun modo il livello dei diritti acquisiti a livello locale e regionale dagli Italiani e la struttura organizzativa e rappresentativa – Comunità degli Italiani e Unione Italiana - che la Comunità Nazionale Italiana si è democraticamente e autonomamente data.

Estratto dalla
“Legge costituzionale sui diritti delle Minoranze Nazionali nella Repubblica di Croazia”

III – CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI
NELLE UNITÀ DELL'AUTOGOVERNO

Articolo 23

Per sviluppare, salvaguardare e tutelare la posizione delle Minoranze Nazionali nella società, gli appartenenti alle Minoranze Nazionali eleggono, alle modalità e alle condizioni prescritte dalla presente Legge costituzionale, i propri rappresentanti per partecipare alla vita pubblica e alla gestione degli affari locali tramite i Consigli e i rappresentanti delle Minoranze Nazionali nelle unità dell'autogoverno.

Articolo 24

(1) Nelle unità dell'autogoverno sul territorio delle quali gli appartenenti delle singole Minoranze Nazionali partecipano con almeno l'1,5% nell'intera popolazione dell'unità dell'autogoverno, nelle unità dell'autogoverno locale sul territorio della quale vivono più di 200 appartenenti alla singola Minoranza Nazionale, nonché nelle unità dell'autogoverno territoriale (regionale) sul territorio delle quali vivono più di 500 appartenenti alla Minoranza Nazionale, gli appartenenti di ognuna di queste Minoranze Nazionali possono eleggere il Consiglio delle Minoranze Nazionali.

(2) Nel Consiglio delle Minoranze Nazionali del comune si scelgono 10 membri, nel Consiglio delle Minoranze Nazionali della città si scelgono 15 membri, mentre nel Consiglio delle Minoranze Nazionali della regione si scelgono 25 membri appartenenti alla Minoranza Nazionale.

(3) Nei casi in cui non si adempisse ad almeno una delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo per l'elezione del Consiglio delle Minoranze Nazionali, e sul territorio dell'unità dell'autogoverno vivono almeno 100 appartenenti alla Minoranza Nazionale, per il territorio di una tale unità dell'autogoverno si sceglierà il rappresentante delle Minoranze Nazionali.

(4) I candidati a membri del Consiglio delle Minoranze Nazionali ossia i candidati a rappresentanti delle Minoranze Nazionali possono essere proposti dalle associazioni delle Minoranze Nazionali oppure da almeno 20 appartenenti alla Minoranza Nazionale del territorio del comune, ossia 30 del territorio della città e 50 del territorio della regione.

(5) I membri del Consiglio delle Minoranze Nazionali e i rappresentanti delle Minoranze Nazionali vengono eletti direttamente con voto segreto per il periodo di quattro anni, e al procedimento di elezione e alle altre questioni legate alla loro elezione si applicano adeguatamente le disposizioni di legge con le quali si regola l'elezione dei membri degli organismi rappresentativi delle unità dell'autogoverno locale.

(6) Per stabilire il numero degli appartenenti alla Minoranza Nazionale onde attuare le disposizioni del presente articolo è valevole il censimento della popolazione corretto (aumentato o ridotto) di quel numero di elettori che sono iscritti oppure cancellati dall'elenco elettorale che è redatto per le elezioni dei membri degli organismi rappresentativi delle unità dell'autogoverno locale.

Articolo 25

(1) Il Consiglio della Minoranza Nazionale è persona giuridica no profit. Acquisisce la caratteristica di persona giuridica con l'iscrizione nel registro dei Consigli delle Minoranze Nazionali che sono sotto la direzione del ministero competente per gli affari dell'amministrazione generale.

(2) Per i propri obblighi il Consiglio della Minoranza Nazionale risponde con tutta la sua proprietà.

(3) La denominazione del Consiglio della Minoranza Nazionale deve essere in lingua croata e nella scrittura in caratteri latini, nonché nella lingua e scrittura di cui fa uso la Minoranza Nazionale che ha istituito il Consiglio.

(4) La denominazione del Consiglio della Minoranza Nazionale deve contenere l'indicazione della Minoranza Nazionale e l'indicazione del territorio per il quale è stato scelto.

(5) Il Ministro competente per gli affari dell'amministrazione generale prescrive con un regolamento il contenuto del registro del Consiglio delle minoranze nazionale e le modalità della sua gestione, nonché il modulo della richiesta d'iscrizione nel registro del Consiglio delle Minoranze Nazionali.

Articolo 26

I membri del Consiglio della Minoranza Nazionale eleggono con voto segreto il presidente del Consiglio. Il Consiglio della Minoranza Nazionale elegge anche la persona che sostituirà il presidente del Consiglio in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 27

(1) Il Consiglio della Minoranza Nazionale emana il programma di lavoro, il piano finanziario e il conto consuntivo, nonché lo statuto con il quale si regolano le questioni d'importanza per l'attività del Consiglio.

(2) Il presidente del Consiglio della Minoranza Nazionale rappresenta il Consiglio, convoca le sedute del Consiglio e ha i diritti e i doveri stabiliti dallo statuto del Consiglio.

(3) Lo Statuto, il programma di lavoro, il piano finanziario e il conto consuntivo sono emanati dal Consiglio della Minoranza Nazionale a maggioranza dei voti di tutti i membri.

(4) Lo Statuto, il piano finanziario e il conto consuntivo del Consiglio delle Minoranze Nazionali vengono pubblicati sul bollettino ufficiale dell'unità dell'autogoverno locale o territoriale (regionale) per il territorio del quale è stato istituito.

Articolo 28

(1) Le unità dell'autogoverno assicurano i mezzi per l'attività del Consiglio delle Minoranze Nazionali, inclusi i mezzi per l'espletamento degli affari amministrativi per le loro necessità, e possono assicurare anche i mezzi per l'attuazione di determinate attività stabilite dal programma di lavoro del Consiglio della Minoranza Nazionale.

(2) I mezzi per la realizzazione di determinati programmi del Consiglio delle Minoranze Nazionali si possono assicurare anche nel bilancio statale della Repubblica di Croazia.

Articolo 29

(1) I mezzi che il Consiglio della Minoranza Nazionale realizza dalla propria proprietà, da donazioni, regali, eredità oppure su altra base, si possono utilizzare soltanto per l'attività e i lavori d'importanza per la Minoranza Nazionale stabiliti nel programma di lavoro del Consiglio della Minoranza Nazionale.

(2) I mezzi che il Consiglio della Minoranza Nazionale realizza dal bilancio statale della Repubblica di Croazia oppure dal bilancio dell'unità dell'autogoverno si possono utilizzare esclusivamente per finalità definite dal bilancio e dalla legge, ossia dalla delibera con la quale si regola la realizzazione del bilancio, ovvero per le finalità, quando si tratta di mezzi del bilancio statale della Repubblica di Croazia, che vengono stabiliti dal Consiglio per le minoranze nazionali.

(3) Quando il Consiglio della Minoranza Nazionale acquista merci o servizi oppure esegue lavori con i mezzi di cui al comma 2 del presente articolo può utilizzarli soltanto alle condizioni e alle modalità prescritte dalla Legge sull'acquisto pubblico.

Articolo 30

(1) I membri del Consiglio della Minoranza Nazionale espletano i propri incarichi, di regola, su base volontaria e con l'attenzione di un buon padrone.

(2) I membri del Consiglio della Minoranza Nazionale possono ricevere dai mezzi del Consiglio soltanto l'indennizzo delle spese che hanno avuto nell'espletamento dei lavori per il Consiglio e un premio, relativo ad un mese oppure ad un altro periodo, qualora ciò fosse approvato e fino all'importo che approverà il ministro competente per l'amministrazione generale.

Articolo 31

(1) Nell'unità dell'autogoverno i Consigli delle Minoranze Nazionali hanno diritto:

- a proporre agli organismi dell'unità dell'autogoverno le misure per promuovere la posizione della Minoranza Nazionale nello stato oppure su qualche suo territorio, e a presentare le proposte degli atti generali con i quali si regolano le questioni d'importanza per la Minoranza Nazionale agli organismi che li emanano;

- a presentare i candidati per le funzioni negli organismi dell'amministrazione statale e negli organismi delle unità dell'autogoverno;

- ad essere informati su qualsiasi questione di cui discuteranno gli organismi di lavoro degli organi rappresentativi dell'unità dell'autogoverno e che riguardano la posizione della Minoranza Nazionale;

- a presentare i pareri e le proposte in merito ai programmi delle stazioni radio e televisive a livello locale e regionale destinati alle Minoranze Nazionali oppure ai programmi che si riferiscono alle questioni minoritarie.

(2) Gli organismi delle unità dell'autogoverno con i propri atti generali regoleranno le modalità, i termini e il procedimento di realizzazione dei diritti stabiliti nel comma 1 del presente articolo.

Articolo 32

(1) Nel preparare la proposta degli atti generali, la Giunta dell'unità dell'autogoverno ha l'obbligo di richiedere dai Consigli delle Minoranze Nazionali, costituiti per il suo territorio, il parere e le proposte in merito alle disposizioni con le quali si regolano i diritti e le libertà delle Minoranze Nazionali.

(2) Qualora il Consiglio della Minoranza Nazionale ritenesse che l'atto generale dell'unità dell'autogoverno oppure qualche sua disposizione fosse contraria alla Costituzione, alla presente Legge costituzionale oppure alle leggi speciali con le quali si regolano i diritti e le libertà delle Minoranze Nazionali, ha il dovere di informare subito in merito il ministero competente per l'amministrazione generale. L'avviso a tale riguardo verrà inviato anche alla giunta dell'unità dell'autogoverno e al Comitato consultivo per le Minoranze Nazionali.

(3) Qualora il Ministero competente per l'amministrazione generale valutasse che l'atto generale di cui al comma 2 del presente articolo oppure qualche sua disposizione fosse contraria alla Costituzione, alla presente Legge costituzionale oppure alle leggi speciali con le quali si regolano i diritti e le libertà delle Minoranze Nazionali, sospenderà entro il termine di otto giorni la sua applicazione.

(4) La Delibera sulla sospensione dell'applicazione viene recapitata senza rinvii al sindaco, ossia al presidente della regione, al presidente dell'organismo rappresentativo che ha emanato l'atto generale, mentre l'avviso sull'emanazione della delibera va recapitato al Comitato consultivo per le Minoranze Nazionali e al Consiglio delle Minoranze Nazionali in base all'avviso della quale la delibera è stata emanata.

(5) Il Ministero competente per l'amministrazione generale invierà al Governo della Repubblica di Croazia la delibera sulla sospensione dell'applicazione dell'atto generale con la proposta d'avvio del procedimento per la valutazione della conformazione alla Costituzione e alla legge dinanzi alla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia e informerà in merito l'unità dell'autogoverno.

(6) La sospensione dell'applicazione dell'atto generale cesserà qualora il Governo della Repubblica di Croazia non avviasse il procedimento di cui al comma 5 del presente articolo entro il termine di 30 giorni dalla ricevuta della delibera di cui al comma 5 del presente articolo.

Articolo 33

(1) Due o più Consigli delle Minoranze Nazionali istituiti nella stessa unità dell'autogoverno locale, due o più Consigli delle Minoranze Nazionali costituiti in diverse unità dell'autogoverno locale, due o più Consigli delle Minoranze Nazionali istituite nella stessa unità dell'autogoverno territoriale (regionale) nonché due o più Consigli delle Minoranze Nazionali costituiti in diverse unità dell'autogoverno territoriale (regionale) possono istituire, onde conformare oppure promuovere gli interessi comuni, i coordinamenti dei Consigli delle Minoranze Nazionali.

(2) I Consigli delle Minoranze Nazionali tramite i coordinamenti dei Consigli delle Minoranze Nazionali conformano le prese di posizione sulle questioni di propria competenza.

(3) I Consigli delle Minoranze Nazionali possono autorizzare i coordinamenti dei Consigli delle Minoranze Nazionali di intraprendere a loro nome singole misure di cui all'articolo 31 della presente Legge costituzionale.

(4) Si ritiene che i Consigli delle Minoranze Nazionali delle unità dell'autogoverno territoriale (regionale) abbiano fondato il coordinamento del Consiglio delle Minoranze Nazionali per il territorio della Repubblica di Croazia quando all'accordo di fondazione di questo coordinamento ha aderito più della metà dei Consigli delle Minoranze Nazionali dell'autogoverno territoriale (regionale).

(5) Il coordinamento dei Consigli delle Minoranze Nazionali che i Consigli delle Minoranze Nazionali delle unità dell'autogoverno territoriale (regionale) hanno costituito per il territorio della Repubblica di Croazia, può emanare le delibere sui simboli e gli emblemi delle Minoranze Nazionali e le modalità riguardanti la celebrazione delle festività delle Minoranze Nazionali con il benestare del Comitato consultivo per le Minoranze Nazionali.

Articolo 34

(1) Il rappresentante della Minoranza Nazionale svolge le proprie attività sotto la denominazione che deve essere in lingua croata e nella scrittura in caratteri latini nonché nella lingua e scrittura di cui si serve la Minoranza Nazionale che lo ha scelto e che contiene l'indicazione del territorio per il quale è stato eletto.

(2) Il rappresentante della Minoranza Nazionale apre il conto dei mezzi che si utilizzano per la realizzazione dei diritti minoritari nel territorio dell'unità dell'autogoverno locale per il quale è stato eletto, per il piano finanziario di utilizzo di tali mezzi e il conto consuntivo di tali mezzi. Il piano finanziario e il conto consuntivo dei mezzi che si utilizzano per la realizzazione dei diritti minoritari vengono pubblicati sul bollettino ufficiale dell'unità dell'autogoverno locale per il territorio della quale è stato eletto il rappresentante minoritario.

(3) Sul rappresentante della Minoranza Nazionale e le sue autorizzazioni e obblighi si applicano le adeguate disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della presente Legge costituzionale.

V – CONTROLLO

Articolo 38

(1) I Consigli delle Minoranze Nazionali ossia i rappresentanti delle Minoranze Nazionali nell'unità dell'autogoverno possono richiedere dall'organismo competente dell'amministrazione statale di effettuare il controllo sull'applicazione della presente Legge costituzionale e delle leggi speciali con le quali si regolano i diritti e le libertà delle Minoranze Nazionali da parte degli organismi delle unità dell'autogoverno nelle quali sono state istituite e d'intraprendere le misure per il procedimento legale di tali organismi, di cui informa il Comitato consultivo per le Minoranze Nazionali che ha l'obbligo di comunicare il proprio punto di vista ai Consigli delle Minoranze Nazionali ossia al rappresentante delle Minoranze Nazionali.

(2)

(3) I Consigli delle Minoranze Nazionali ossia i rappresentanti delle Minoranze Nazionali e il Comitato consultivo per le Minoranze Nazionali hanno diritto, in conformità alle disposizioni della Legge costituzionale sulla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia a sporgere querela costituzionale alla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia, qualora valutassero oppure su iniziativa degli appartenenti alla Minoranza Nazionale ritenessero che sono stati violati i diritti e le libertà degli appartenenti alle Minoranze Nazionali prescritte dalla presente Legge costituzionale e da leggi speciali.

VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 39

(1)

(2) Gli organismi rappresentativi delle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) ai quali il mandato è in corso, e nei quali non è stato realizzato il diritto alla rappresentanza dei rappresentanti delle minoranze conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 della presente Legge costituzionale, saranno completati con un adeguato numero di membri appartenenti alle Minoranze Nazionali entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge costituzionale.